



# COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

*Provincia di Venezia*

P.zza G.Marconi n.1 - c.a.p. 30020 - tel. 0421-65212 r.a. - fax. 0421- 658604 - p.i. 00624120275  
[protocollo@comune.noventadipiave.ve.it](mailto:protocollo@comune.noventadipiave.ve.it) [www.comune.noventadipiave.ve.it](http://www.comune.noventadipiave.ve.it)

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI ORGANIZZATE DAL COMUNE ED UTILIZZO DI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA NELLE PROCEDURE DI ACCESSO.

*C.C. n° 41 del 25.07.2006*

### PREMESSA

#### *Principi generali*

I principi cui si ispira il presente Regolamento sono quelli enunciati negli art. 2, 3 e 38 della Carta Costituzionale.

Ad essi si aggiungono quelli che rappresentano le fondamenta della Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Legge n° 328/2000; nella fattispecie il principio cardine della solidarietà di comunità.

Il sistema degli interventi e dei servizi sociali, come politica rivolta alla generalità dei cittadini senza vincolo di appartenenza, può realizzarsi solo ed attraverso il concorso di più soggetti, istituzionali e non, appartenenti al pubblico o al privato sociale, attraverso l'attuazione di quelle competenze e responsabilità di ognuno e la disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al raggiungimento di obiettivi prioritari quali il diritto ed il benessere del cittadino in un sistema di sicurezza sociale.

L'azione di tutela si muove nella direzione della prevenzione, per l'eliminazione e/o riduzione delle condizioni di bisogno dovute all'insufficienza del reddito, al superamento delle difficoltà sociali e della mancanza di autonomia, sia a livello di singolo individuo che familiare.

### CAPO I

#### FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1

##### *Oggetto del Regolamento*

Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Noventa di Piave esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del DPR 24.07.1977 n° 616 e dall'art. 13 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Alle attività in parola, come individuate nel presente Regolamento, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità attuative di cui al D.P.C.M. n° 221 del 07.05.1999 ed al D.P.C.M. del 04.04.2001 n° 242 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 43 del 28/11/2003.

Inoltre, nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento, il Comune di Noventa di Piave introduce criteri integrativi di valutazione dei richiedenti l'intervento comunale, come consentito dall'art.3 del D. Lgs.109/98 e dall'art. 2, comma 4 del D.P.C.M. n° 221 del 07.05.1999.

#### Art. 2

##### *Interventi e prestazioni*

Al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 22 della Legge n° 328/2000, affinché ciascuna persona possa disporre di risorse

economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Noventa di Piave attiva:

- 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 2) un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) una integrazione della retta di ricovero per anziani/inabili
- 4) una sistemazione in alloggio di emergenza;
- 5) contributi per la partecipazione soggiorni climatici montani e/o marini per gli anziani
- 6) fornitura dei pasti a domicilio/accompagnamento presso luoghi di prima necessità

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concessi contributi sui costi sostenuti per l'utilizzo dei servizi di trasporto scolastico e mensa scolastica da parte dei genitori di bambini frequentanti la scuola dell'obbligo.

Gli interventi di sostegno di cui al presente Regolamento sono di norma destinati ai soggetti residenti nel Comune di Noventa di Piave che versino in condizioni socio-economiche di difficoltà, come precisato nei successivi articoli.

Possono, altresì, beneficiare di aiuti minimali e temporanei, anche soggetti non residenti che si trovino temporaneamente o siano di passaggio nel Comune di Noventa di Piave, sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata esclusivamente dal servizio sociale comunale.

Su proposta del Servizio Sociale Comunale, nei casi di comprovata urgenza o di impossibilità di reperire dati precisi, si può prescindere dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento analitico dei requisiti economici di cui all'art. 3 e seguenti del presente Regolamento. In genere, salvo più gravi situazioni di estrema necessità, l'assistenza economica consiste, in tali casi, in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese di sistemazione temporanea in assenza di alloggio per un massimo di tre giorni.

## CAPO II

### INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

#### Art. 3

##### *Criteri per la determinazione della situazione economica*

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'art. 2, commi 1 – 3 del D. Lgs. 109/98 e dell'art. 1 bis del D.P.C.M. 221/99, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo quanto previsto dal D. Lgs 109/98 (art. 2 e tabella 1) e dal D.P.C.M. 221/99 art. 2, 3 e 4, come previsto dal *Regolamento per la disciplina dei servizi e dell'accesso a prestazioni sociali agevolate secondo i criteri dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 28/11/2003.

Oltre che dei redditi imponibili ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi, dei redditi di lavoro prestato anche all'estero, dei proventi derivanti da attività agricole e dei redditi figurativi delle attività finanziarie, di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 221/99, si tiene conto, ai fini del calcolo della situazione economica, anche di ogni altro reddito non imponibile ai fini IRPEF, come pure di ogni altro reddito non assoggettato a tassazione separata, oppure erogato da altro Stato e non sottoposto a tassazione in Italia.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 109/98, dell'art. 6 del D.P.C.M. 221/99 e del T.U. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale.

È lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.

(Indicatore situazione economica). È facoltà dell'Ente erogatore richiedere una nuova dichiarazione quando ritenga che possano essere intervenute significative variazioni rispetto alla dichiarazione presentata, ancorché non ancora scaduta. Alla scadenza annuale della dichiarazione unica, questa va comunque rinnovata.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con Decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 4**

##### *Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari in base al possesso di beni liquidabili*

Ai fini della determinazione dei tempi e delle priorità di intervento da parte del Comune, si tiene conto, principalmente ai fini dell'erogazione di sostegni economici di carattere continuativo, dell'eventuale possesso, da parte del richiedente, di beni mobili registrati e/o di altri oggetti di valore e dei tempi e possibilità della loro alienazione; a tal fine il Comune può richiedere che la dichiarazione unica di cui al precedente art. 3 sia opportunamente integrata. In particolare, il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo 3, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del C.C. (automezzi). La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare, così come individuato ai sensi dell'art. 2, commi 1 – 3 del D. Lgs. 109/98 e dell'art. 1 bis del D.P.C.M. 221/99.

### **CAPO III**

## **SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI DESTINATI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTA'**

### **MINIMO VITALE**

#### **Art. 5**

##### *Definizione*

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il comune di Noventa di Piave assume quale valore economico del “minimo vitale” per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo mensile di € 374,97, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita. In caso di insufficienza di fondi disponibili per far fronte a tutte le richieste accoglibili, il Comune procederà ad assegnazioni in favore dei casi più gravi e/o a riduzioni proporzionali dei sussidi od ausili erogabili.

#### **Art. 6**

##### *Caratteristiche degli interventi*

Il Comune di Noventa di Piave attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) “il minimo vitale continuativo” teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) “il minimo vitale di inserimento” teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona a carattere temporaneo, mediante l'elargizione di somme di danaro;

- c) *“il contributo economico straordinario”* teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- d) *“l’attribuzione di vantaggi economici”* tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto. Il “vantaggio economico” può essere una delle modalità di erogazione dell’aiuto continuativo o straordinario, oppure essere sostitutivo ed equivalente della modalità di erogazione dell’aiuto continuativo o straordinario, oppure come forma di sostegno distinta da essi come, ad esempio l’esenzione dal pagamento di una o più prestazioni socio-assistenziali.

## **Art. 7**

### *Destinatari*

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all’articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Noventa di Piave.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti minimali e temporanei, di cui al punto c) del medesimo art. 6, i soggetti non residenti che si trovino temporaneamente o siano di passaggio nel Comune di Noventa di Piave, sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell’intervento assistenziale formulata esclusivamente dal servizio sociale comunale.

Per beneficiare **dell’aiuto continuativo**, di cui alla lettera a) del precedente art. 6, occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all’art.5.

I soggetti destinatari dell’aiuto continuativo debbono, altresì, essere privi di patrimonio immobiliare (fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore ai fini ICI non può eccedere la soglia di € 61.000,00, al netto dell’eventuale debito residuo per mutuo contratto per l’acquisto di tale abitazione) e disporre di un patrimonio mobiliare non superiore a € 3.000,00.

L’ausilio finanziario e/o i vantaggi economici, di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 6, aventi **carattere straordinario**, potranno essere concessi anche a coloro che, pur disponendo di una soglia ISEE **superiore al minimo vitale ma non superiore al doppio di tale soglia**, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

## **Art. 8**

### *Preso in carico e piano individualizzato di assistenza*

I destinatari degli interventi di cui al precedente art. 7 saranno coinvolti all’interno di un “percorso di aiuto sociale”; la presa in carico si articola in tre momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall’Assistente sociale attraverso l’ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona, nonché dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche il coinvolgimento della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale e il loro coordinamento;
2. predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l’assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell’intervento.

## **Art. 9**

### *Minimo vitale continuativo – descrizione*

È un intervento economico rivolto a persone sole o nuclei familiari che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari.

Possono beneficiare dell’intervento quei nuclei che risultino:

1. titolari di ISEE inferiore ai parametri previsti dal regolamento quale “Minimo vitale” (vedasi artt. 5 e 7)
2. i cui componenti non siano in grado di sostenere un’attività lavorativa che garantisca redditi almeno pari ai parametri previsti dal Regolamento quale “Minimo vitale” (vedasi art. 5) causa:
  - età di norma pari o superiore ai 60 anni per le donne e ai 65 anni per gli uomini;
  - invalidità civile riconosciuta superiore al 75% o stato di salute psicofisico invalidante, idoneamente documentati.

### **Art. 10**

#### *Minimo vitale continuativo – disciplina*

L’intervento sarà erogato su presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato a cadenza trimestrale, in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 9;
2. avvio del percorso di cui all’art. 8
3. situazione ISEE entro i parametri definiti all’art. 5 e 7.

Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi. Può essere riproposto previa verifica del piano individualizzato di assistenza ( art. 8).

### **Art. 11**

#### *Contributo economico di inserimento – descrizione*

È l’intervento economico previsto per le persone sole o nuclei familiari in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che, a causa di avvenimenti temporanei e/o impreveduti, si trovino momentaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

L’intervento è calcolato all’interno della “presa in carico”(art.8), ove il “piano individualizzato di assistenza” sarà orientato, fra l’altro, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

Si considerano di norma non in grado di sostenere un’attività lavorativa i componenti il nucleo familiare, abituali percettori di reddito, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:

1. perdita dell’occupazione per fatti estranei alla volontà del soggetto;
2. presenza di patologie psicofisiche che impediscono temporaneamente un’attività lavorativa;
3. stato di gravidanza o puerperio dell’unico componente il nucleo familiare percettore di reddito per il periodo di 4 mesi precedenti e 4 mesi successivi al parto.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità), così come gli impegni conseguenti all’attuazione del “piano individualizzato di assistenza” saranno concordati con le persone coinvolte.

Qualora si renda necessario, il servizio sociale ha la facoltà di redigerne un testo che verrà sottoscritto dagli interessati. Essi sono comunque tenuti a rispettare gli impegni presi.

### **Art. 12**

#### *Contributo economico di inserimento – disciplina*

L’intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti agli artt.3, 4, 7 e 11;
2. avvio del percorso di cui all’art. 8;
3. situazione ISEE entro i parametri di accesso ( vd. art. 5);
4. il singolo o i membri della famiglia potenziali percettori di reddito siano iscritti alle apposite liste del Centro per l’Impiego e non abbiano rifiutato proposte di lavoro negli ultimi 12 mesi.

La durata massima del contributo economico di inserimento è di mesi 4.

L'intervento può essere riproposto una sola volta nel corso dell'anno solare e solo qualora si verificano, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il percorso di inserimento lavorativo previsto dal "piano individualizzato di assistenza". I motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati con apposite dichiarazioni medico-specialistiche.

Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:

1. rifiutato offerte di lavoro
2. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
3. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
4. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza" in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa.

L'erogazione del contributo economico di inserimento è incompatibile con il minimo vitale continuativo.

### **Art. 13**

#### *Contributo economico straordinario – descrizione e disciplina*

L'intervento economico straordinario è destinato a integrare i redditi delle famiglie quando debbono affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

L'intervento verrà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti di cui all'art. 7;
2. avvio del percorso di cui all'art. 8;
3. situazione ISEE o entro i parametri definiti all'art.5 o in riferimento all'art. 7 ultimo paragrafo.

L'intervento, da corrispondere in una o più soluzioni, non può superare **l'importo annuale di € 700,00**. Per ogni erogazione il servizio sociale verificherà l'assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo familiare rispetto al "Piano personalizzato di assistenza" concordato preventivamente.

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie.

In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.

Sono di norma ammesse a contributo (entro i valori massimi sopra definiti) le spese per:

- le bollette luce, acqua, gas di importo elevato. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori;
- il trasloco;
- gli arretrati di affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti;
- funerali;
- prestazioni mediche che non possano essere erogate dal SSN.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

### **Art. 14**

#### *Modalità di presentazione delle domande*

La domanda, per ottenere i benefici di cui agli art. li precedenti, va presentata su apposito modulo predisposto dall'Ufficio dei Servizi Sociali all'Ufficio Protocollo del Comune, corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del T.U. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

### **Art. 15**

#### *Istruttoria della domanda*

La domanda di aiuto economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale comunale e comunque definita entro 30 giorni.

L'erogazione dell'eventuale contributo avviene a cadenza trimestrale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto possono essere eseguite delle visite domiciliari da parte dell'Assistente Sociale.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del Comando di Polizia Municipale.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento di cui al precedente art. 8, che viene sottoposto all'approvazione al Responsabile di P.O. competente.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio che non rientrano nel calcolo dell'ISEE, così come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 16**

##### *Parenti tenuti agli alimenti*

Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

#### **Art. 17**

##### *Assegnazione dell'assistenza economica – modalità e limiti*

La liquidazione del contributo economico sarà materialmente eseguita a cadenza trimestrale con atto adottato dal Responsabile del Settore competente.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere gli importi massimi di cui al presente Regolamento per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal beneficiario, con delega o in qualità di amministratore di sostegno, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

### **CAPO IV**

## **ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **Art. 18**

##### *Definizione*

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona nel suo contesto ambientale e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;

- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza e/o assistenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità economica e/o sociale.
- e) a nuclei familiari con minori in disagio psico-sociale in collaborazione con il servizio tutela minori ed il servizio domiciliare minori dell'A.Ulss n. 10.

## **Art. 19**

### *Finalità*

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

## **Art. 20**

### *Prestazioni*

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona nel proprio contesto ambientale (sono esclusi interventi di carattere infermieristico o che comportino l'uso di strumenti particolari che possano arrecare danno o ferite all'assistito);
- d) preparazione/fornitura dei pasti (alle condizioni previste al successivo art. 40);
- e) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- f) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste della persona assistita.

Per tutte le situazioni che richiedano anche un'assistenza infermieristica o specifica, verrà realizzata una collaborazione con il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) dell'A.Ulss n. 10.

## **Art. 21**

### *Ammissione al servizio*

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dall'Assistente Sociale in seguito ad un progetto di intervento concordato con gli operatori addetti all'assistenza.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio, che dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto all'Ufficio dei Servizi Sociali, dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente regolamento.

L'acquisizione delle informazioni relative all'ISEE rappresenta uno dei criteri per la determinazione delle priorità di intervento.

In caso di prestazioni sociali agevolate, rese nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, ai fini della determinazione della situazione economica di riferimento, si applicano, ove più favorevoli, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 ter, del D.lgs n. 109/98.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda. Nei casi di urgenza o d'impossibilità di reperire dati precisi, si procederà come stabilito all'art. 2 del presente regolamento.

## **Art. 22**

### *Criteria di ammissione*

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse operative e finanziarie del comune relative al servizio, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda ad eccezione dei casi di emergenza sociale, così come valutati dall'Assistente Sociale del Comune.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale/gestionale;
- 2) risorse familiari, conviventi e non;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

## **Art. 23**

### *Partecipazione al costo del servizio*

Il servizio di Assistenza Domiciliare comunale è erogato gratuitamente.

Si rinvia alla valutazione annuale della Giunta Comunale eventuali criteri di compartecipazione al costo del servizio, da comunicarsi al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

## **CAPO V**

### **INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI O SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE PROTETTE**

## **Art. 24**

### *Definizione*

Per integrazione della retta di ricovero della persona non autosufficiente in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani o altri soggetti bisognosi che siano inseriti nella strutture residenziali protette della rete dei servizi socio – sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui il ricoverato ed i congiunti obbligati, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non siano in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui il ricoverato fruisce.

Qualora ve ne sia la possibilità economica, l'anziano/inabile e/o i congiunti dovranno assumere direttamente a proprio carico l'onere del ricovero.

Soltanto nel caso non siano reperibili strutture che accettino l'impegnativa di privati, il Comune interverrà, fornendo le idonee garanzie ed anticipando il costo delle rette.

In tal caso, l'interessato e/o i congiunti obbligati aventi la possibilità economica, dovranno prestare polizza fidejussoria a favore del Comune per un valore pari al costo presunto di un anno di ricovero e sottoscrivere impegnativa di rimborso totale della spesa.

## **Art. 25**

### *Finalità*

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Le "Linee guida di lavoro tra i servizi del territorio per la tutela del minore in situazione di disagio, pericolo o pregiudizio", redatte in applicazione della "Convenzione tra i Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 1 e l'Azienda ULSS n. 10 per la gestione dei servizi socio assistenziali delegati dell'area materna e infantile di cui al Piano di Zona dei Servizi Sociali", stipulata in data 16.06.1999, prevedono forme e modalità condivise nella gestione delle attività e degli interventi di tutela minorile (allontanamento del minore, affido familiare e inserimento in struttura protetta).

Per quanto riguarda l'affido familiare, l'Amministrazione Comunale adotta il "Disciplinare procedurale per l'affido familiare", approvato dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, nella seduta del 31.03.1999.

#### **Art. 26**

##### *Domanda ed istruttoria*

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano/inabile o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Ai fini del ricovero, ogni pratica dovrà, altresì, essere istruita verificando: la situazione sanitaria attraverso la produzione di apposita certificazione medica attestante la non autosufficienza, la situazione familiare, la situazione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare, l'elenco dei congiunti obbligati ai sensi del codice civile.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, **in caso di persona sola**, senza parenti o altri sostegni, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito fino ad un massimo pari al **10%** del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti, al fine di determinare il concorso degli stessi nel pagamento della retta.

#### **Art. 27**

##### *Retta a carico del ricoverato*

L'anziano/inabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- c) i beni mobili;
- d) per i ricoveri dei minori, le compartecipazioni ai costi della retta faranno parte del progetto individualizzato, anche in applicazione della normativa riferita ai livelli essenziali di assistenza.

#### **Art. 28**

##### *Concorso dei parenti obbligati*

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 16.

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del **50%** della quota della propria situazione economica **eccedente il doppio del "minimo vitale"** e sino al raggiungimento del **quadruplo** del minimo vitale; qualora la situazione economica del parente obbligato sia **superiore a quattro volte il minimo vitale** (detratto quanto dovuto quale obbligo di alimenti), questi è tenuto al **pagamento integrale** di quanto necessario alla copertura della retta di ricovero.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

La Giunta Comunale è autorizzata ad adottare provvedimenti motivati in deroga ai criteri suesposti, previo accordo fra le parti.

#### **Art. 29**

##### *Rimborso della retta anticipata e recupero dei crediti*

Il rimborso concordato dovrà avvenire mensilmente, sia per la quota derivante da pensione sia per l'eventuale integrazione concordata a carico dei familiari, entro il giorno previsto per la riscossione della pensione.

Verificandosi ritardi nei rimborsi, i morosi saranno sollecitati a rispettare i termini prefissati e, in caso di recidiva, verranno applicati gli interessi legali.

L'impegno al rimborso totale o parziale da parte dell'interessato deve essere proporzionalmente aggiornato all'aumento dei costi del ricovero.

Il Comune può intraprendere specifiche azioni cautelative, conservative od esecutive, nei casi e nelle forme di legge sui beni della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, o sui beni dei soggetti tenuti agli alimenti, qualora essi posseggano beni il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese dell'assistenza, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme dallo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

L'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati) deve aver luogo previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Qualora risulti inopportuno procedere all'alienazione di beni dell'assistito, il Comune può concludere con il medesimo appositi contratti, convenzioni o accordi, nelle forme idonee a consentirne l'opponibilità agli eredi/successori e ai terzi in generale, in base ai quali l'assistito cede al Comune, a titolo di rimborso delle spese che l'ente ha sostenuto o sosterrà per l'assistenza, la proprietà o altro diritto reale su beni che gli appartengono, previa idonea stima del valore dei medesimi; può anche convenirsi che dei beni ceduti al Comune o di parte di essi l'assistito conservi temporaneamente, o fino al decesso, il godimento.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

#### **Art. 30**

##### *Ammissione a beneficio*

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

#### **Art. 31**

##### *Minori stranieri non accompagnati*

Per il ricovero di minori stranieri non accompagnati trovati nel territorio comunale si fa rimando alla normativa in materia.

### **CAPO VI**

## **SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA**

#### **Art. 32**

##### *Definizione*

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione ha carattere provvisorio.

### **Art. 33**

#### *Destinatari*

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, o anche, in casi eccezionali, privo di domicilio di soccorso in altro Comune italiano, con un reddito familiare convenzionale annuo non superiore al limite per l'accesso agli alloggi dell'ATER stabilito annualmente dalla Giunta Regionale, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, eccetto che per gli sfratti per morosità, e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti (alloggio antigienico e/o sovraffollato documentato dall'autorità competente;
- e) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap; invalidità civile riconosciuta superiore all'80%).

### **Art 34**

#### *Procedura per la sistemazione e obblighi degli assegnatari*

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) le assegnazioni avranno carattere provvisorio per fronteggiare situazioni di emergenza e non potranno avere durata superiore all'anno salvo proroghe al massimo di pari durata ciascuna, dovute all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio.
- b) gli assegnatari dovranno versare un canone di convenzione determinato nella misura del **20%** del reddito netto complessivo del nucleo familiare, garantendo però la conservazione della situazione economica del nucleo familiare sino alla soglia del minimo vitale, calcolata ai sensi dell'art. 3 e seguenti del presente regolamento; è prevista la possibilità di assegnare l'alloggio a titolo gratuito e a canone ridotto in base a relazione dell'Assistente Sociale del Comune;
- c) il canone di convenzione deve essere comprensivo delle spese di riscaldamento e di consumo dell'acqua potabile;
- d) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- e) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Dirigente anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- f) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

L'assegnatario dovrà sottoscrivere apposita convenzione, o atto unilaterale d'obbligo, con cui si impegna al rispetto di quanto sopra elencato; in particolare, in tale sede andrà precisato il canone dovuto al Comune che verrà corrisposto tramite bollettino postale, secondo scadenze mensili previste dal contratto/convenzione, ed esibendo la ricevuta di pagamento all'Ufficio Casa del Comune.

**Art. 35**  
*Priorità*

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa ed impossibilità o difficoltà temporanea a provvedere al sostentamento;
- b) con minori a carico;
- c) con anziani a carico non o parzialmente autosufficienti.

**Art. 36**  
*Spese di gestione, consumi, manutenzioni e riparazioni*

Sono a carico del Comune la manutenzione dell'alloggio, ad esclusione degli interventi di minuta manutenzione/riparazione, compatibili con la temporaneità della presenza degli ospiti.

Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni, nonché le spese di gestione ordinarie degli impianti e relativi canoni di utilizzo, nonché le minute manutenzioni/riparazioni non a carico del Comune.

**Art. 37**  
*Natura dell'immissione nell'alloggio*

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono in ogni caso esclusi la proroga o il rinnovo tacito delle concessioni e qualunque diritto dell'ospite all'automatico rinnovo della concessione alla scadenza.

**CAPO VII**  
**AGEVOLAZIONI PER SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI**

**Art. 38**  
*Integrazione sociale e benessere psicofisico*

Tra le provvidenze di sostegno alla popolazione anziana intese a facilitare l'integrazione sociale e che contribuiscano a supportare lo stato di benessere psicofisico così come esplicitato all'art. 2 del presente regolamento, rientrano anche i contributi che il Comune eroga agli anziani a titolo di quota di concorso della spesa per la partecipazione ai soggiorni climatici montani e/o marini organizzati o riconosciuti dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 39**  
*Determinazione del contributo*

Le quote di contributo per fasce di reddito, calcolate con i criteri sottoindicati, sono quelle che si riportano di seguito:

- € **50,00** al partecipante il cui reddito mensile non sia superiore ad € 600,00;
- € **80,00** al partecipante il cui reddito mensile non sia superiore ad € 500,00;
- € **120,00** al partecipante il cui reddito mensile non sia superiore al valore equivalente al reddito di Pensione minima INPS;
- € **200,00** al partecipante il cui reddito mensile non sia superiore al valore equivalente al reddito da sola Pensione Sociale o Invalidi Civili;

**CRITERI:**

- i limiti di reddito sopra evidenziati si riferiscono al reddito al netto di IRPEF e contributi previdenziali ed assistenziali;
- hanno diritto al contributo i pensionati e gli anziani di età superiore ai 65 anni residenti nel Comune di Noventa di Piave;
- chi partecipa a più turni potrà usufruire solo una volta dell'agevolazione sul pagamento della retta;
- ai fini del calcolo del reddito di ciascun partecipante, in base al quale verrà assegnato il contributo, si somma il reddito dell'anziano e/o pensionato e quello dei componenti il proprio nucleo familiare - intendendo per n.f. la famiglia anagrafica - (indipendentemente che partecipino al soggiorno o meno) e si divide per il numero dei componenti il nucleo familiare, compreso l'anziano e/o il pensionato;
- vengono conteggiati tutti i redditi anche non imponibili ai fini IRPEF del nucleo familiare (famiglia anagrafica) del richiedente (ad esempio: da lavoro, da pensione, nonché la pensione di invalidità civile, la pensione sociale, l'assegno familiare ed altri redditi esenti ai fini IRPEF, che fanno cumulo).

Annualmente la Giunta Comunale, sulla scorta delle disponibilità di bilancio, provvederà all'aggiornamento dei criteri e dei contributi di cui al presente capo.

## CAPO VIII

### FORNITURA DEI PASTI A DOMICILIO

#### Art. 40

##### *Pasti a domicilio*

Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente per perdita temporanea di autonomia ed assenza o effettiva difficoltà dei familiari a provvedere direttamente al riguardo, o come integrazione inerente il progetto di intervento con assistenza domiciliare.

La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale.

Il rimborso da parte degli utenti avverrà attraverso il pagamento mensile dei pasti forniti.

Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale, il pasto è gratuito; l'ammissione gratuita è disposta dal Responsabile del servizio su relazione dell'Assistente Sociale.

Per gli altri utenti, il costo del pasto sarà commisurato alla situazione economica del **nucleo familiare** del richiedente secondo le fasce sottoindicate:

- a) situazione economica al minimo vitale e fino ad una volta e mezza dello stesso: **50%** del costo del pasto
- b) situazione economica oltre il punto a) e fino al doppio della soglia del minimo vitale: **80%** del costo del pasto
- c) situazione economica oltre il punto b): **Prezzo intero**

Annualmente la Giunta Comunale, sulla scorta delle disponibilità di bilancio, provvederà all'aggiornamento dei criteri e dei contributi di cui al presente capo.

## CAPO IX

### AGEVOLAZIONI PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALL'INFANZIA E INTEGRATIVI PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

#### Art. 41

##### *Servizi erogabili, tariffe e contributi*

In materia di modalità di erogazione, anche mediante convenzioni o appalti con soggetti terzi, e di relativa tariffazione dei servizi socio-educativi per l'infanzia, nonché dei servizi integrativi per gli alunni della scuola dell'obbligo, si rinvia agli appositi provvedimenti comunali che li istituiscono e li disciplinano (es. convenzione con scuola dell'infanzia per la frequenza di bambini di età compresa fra 18 e 36 mesi e convenzione per servizi integrativi e di supporto a bambini frequentanti la scuola dell'obbligo).

Ai fini della concessione di eventuali contributi sui costi sostenuti dai genitori di bambini frequentanti la scuola dell'obbligo per l'utilizzo dei servizi di **trasporto scolastico** e **mensa scolastica**, e solo qualora l'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a € 10.000,00, si demanda alla Giunta Comunale la definizione dei livelli di contribuzione, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio ed alla copertura del costo dei servizi.

## **CAPO X**

### **ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO – ASSISTENZIALE EROGATI DAL COMUNE, O LA CUI ISTRUTTORIA COMPETE AL COMUNE**

#### **Art. 42**

*Inserimento lavorativo di categorie deboli o svantaggiate*

Il Comune coopera con gli Enti competenti in materia di inserimento lavorativo in ambiente protetto di particolari categorie svantaggiate, anche concordando programmi di inserimento lavorativo presso il Comune stesso.

#### **Art. 43**

*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*

Il comune eroga, su incarico della Regione, i contributi sugli affitti, secondo i criteri, le procedure e le modalità stabilite dalla specifica normativa (Deliberazione della Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 11 della L. 431 del 09.12.1998), entro i limiti dei trasferimenti regionali.

#### **Art. 44**

*Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità*

In materia di assegni alle famiglie numerose e di assegni di maternità, il comune effettua le operazioni istruttorie previste dalla relativa normativa (artt. 65 e 66 della L. 448/1998, D.lgs 109/1998 come modificato dal D.lg. 130/2000, Regolamento approvato con DM 306/1999 e successive modifiche).

#### **Art. 45**

*Borse di Studio*

Il comune effettua l'istruttoria e l'erogazione del contributo regionale per le borse di studio in base alle disposizioni contenute nella relativa normativa ( L.R. 62 del 2000).

#### **Art. 46**

*Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a studenti della scuola media inferiore appartenenti a famiglie con particolari situazioni economiche.*

Il Comune effettua l'istruttoria e l'erogazione del contributo regionale per le borse di studio in base alle disposizioni contenute nella relativa normativa (L.n.118 del 28.12.2001 e L.R. n.1 del 19.01.2001).

#### **Art. 47**

*Servizio di Telesoccorso- Telecontrollo*

Per quanto concerne il Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo, il Comune effettua le operazioni istruttorie previste dalle relative normative e disposizioni regionali (circolare n.14 del 21/07/1997 e nota informativa sulla sopracitata circolare prot. n. 14551/206.31 del 17/12/1999).

Per il pagamento del servizio bisognerà far riferimento ai criteri definiti per l'assistenza domiciliare dal presente regolamento.

## **CAPO XI** **DISPOSIZIONI FINALI E DIVERSE**

### **Art. 48**

#### *Controlli*

Considerato l'elevato impatto sociale che sta assumendo l'attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate, finalizzata ad assicurare l'effettiva percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto, oltre che a perseguire finalità sia di tutela delle entrate erariali (avendo come obiettivo quello di misurare la reale capacità contributiva dei soggetti destinatari), sia di salvaguardia degli interessi finanziari degli Enti su cui grava l'erogazione degli aiuti, il Comune si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti attraverso i controlli effettuati congiuntamente alla **Guardia di Finanza**, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (che sancisce che "Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante apposito servizio comune la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze, anche con eventuale stipulazione di convenzioni con lo stesso Ministero") ed il successivo comma 8, (per il quale "nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di Finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni").

### **Art. 49**

#### *Utilizzo dei dati personali*

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato e delle norme vigenti in materia.

### **Art. 50**

#### *Decorrenza*

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Per quanto possibile, anche i benefici concessi precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, ma che comportano un godimento del beneficio protratto nel tempo, dovranno essere adeguati alle prescrizioni del presente regolamento, tenuto conto della necessità di tutela delle persone assistite e della tutela dell'interesse pubblico.

### **Art. 51**

#### *Norme integrative*

Tutte le disposizioni integrative e/o correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione Veneto, troveranno immediata applicazione anche al fine dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

#### **Art. 52**

##### *Pubblicità del regolamento*

Il presente Regolamento verrà pubblicizzato in forma adeguata e copia dello stesso, ai sensi delle norme vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 53**

##### *Norme transitorie*

Fintanto che la Regione Veneto non definirà con precisione le competenze, il Comune, sulla base di una convenzione con la Provincia di Venezia, provvederà ad erogare i contributi previsti per i minori riconosciuti dalla sola madre in base ai criteri previsti per il minimo vitale.